REGOLAMENTO (CEE) N. 1362/80 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 per quanto riguarda le modalità di smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto durante la campagna lattiera 1980/1981

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1768/79 (6), è applicabile soltanto sino alla fine della campagna 1979/1980 ;

considerando che la situazione del mercato del burro è tuttora caratterizzata da cospicue disponibilità ; che occorre pertanto mantenere le misure intese a ridurre il prezzo del burro per il consumatore finale privato ; che è quindi opportuno, tenuto conto delle possibilità e dei condizionamenti di bilancio della Comunità, autorizzare gli Stati membri ad applicare la formula A prevista nel regolamento (CEE) n. 1269/79 anche durante la campagna lattiera 1980/1981, senza pregiudizio di un'ulteriore decisione relativa alla formula B, nonché prorogare il regime speciale finora applicabile nel Regno Unito ;

considerando che, poiché il regolamento (CEE) n. 1390/80(7) ha mantenuto in applicazione il regime applicabile fino al 31 maggio 1980, occorre applicare, a titolo conservativo e fatte salve nuove disposizioni, il nuovo regime retroattivamente a decorrere dal 1° giugno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1269/79 è aggiunto il comma seguente :

« Durante la campagna lattiera 1980/1981 :

a) gli Stati membri sono autorizzati ad applicare la formula A di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza pregiudizio di una decisione relativa alla formula B, che dovrà essere presa prima del 1° dicembre 1980, tenuto conto dell'evoluzione della situazione delle scorte di burro ;

b) il Regno Unito continua tuttavia ad applicare la formula di cui all'articolo 2, paragrafo 2 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles addì 5 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. C 97 del 21. 4. 1980, pag. 33.
(4) Parere reso il 26 marzo 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(6) GU n. L 203 dell'11. 8. 1979, pag. 1.
(7) GU n. L 136 dell'1. 6. 1980, pag. 1.